ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAPONARA-SAPONARA
Prot. 0016246 del 18/11/2026
I-1 (Uscita)

MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA

Via Firenze - Saponara (ME) - Tel. /Fax 090/333120
Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778
Corso F. Saija, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742
Cod. fiscale: 97062220831 - Cod. meccanografico: MEIC87400N
e-mail: meic87400n@istruzione.it - pec: meic87400n@pec.istruzione.it
sito web: www.ic-saponara.edu.it
Codice univoco ufficio UF4TSQ
****

Circolare n. 131

A tutto il personale in servizio
Al DSGA
Al sito web dell'Istituto
Bacheca Argo didUp
Albo online

Oggetto: Congedo per cure termali – presupposti, modalità di richiesta e documentazione

Si informa tutto il personale scolastico che la fruizione di periodi di cure termali al di fuori del congedo ordinario e delle ferie è consentita esclusivamente nei casi e alle condizioni previsti dalla normativa vigente. La presente circolare riepiloga le indicazioni operative per la presentazione delle richieste presso questo Istituto.

1. Riferimenti normativi

- Art. 13 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638;
- art. 16, commi 4, 5 e 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412;
- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e successive disposizioni applicabili;
- decreti ministeriali 15 dicembre 1994 e 12 agosto 1992, per quanto applicabili;
- circolari INPS in materia di cure idrotermali, tra cui le circolari n. 287/1992 e n. 127/1998;
- CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca vigente, per gli aspetti relativi al trattamento delle assenze per malattia.

2. Presupposti per la fruizione

Le cure termali possono essere effettuate al di fuori dei periodi di ferie e dei congedi ordinari soltanto quando ricorrano contestualmente i presupposti previsti dalla legge. In particolare:

- le cure devono essere prescritte per patologie rientranti tra quelle ammesse dalla normativa e dagli elenchi ministeriali applicabili;
- deve sussistere una effettiva esigenza terapeutica o riabilitativa;
- il trattamento deve essere ritenuto necessario e non differibile al periodo feriale, sulla base di motivata prescrizione del medico specialista competente del Servizio Sanitario Nazionale/ASL;
- devono essere rispettate le condizioni e le procedure previste per il riconoscimento dell'eventuale indennità di malattia da parte dell'INPS.

In assenza dei presupposti che consentono la fruizione al di fuori delle ferie, le cure devono essere effettuate durante il periodo di ferie o di congedo ordinario.

3. Durata e collocazione temporale

Il periodo di assenza per cure termali al di fuori delle ferie non può superare il limite massimo di 15 giorni nell'anno, secondo la disciplina applicabile. La durata effettiva e le modalità di fruizione devono risultare dalla prescrizione e dalla documentazione sanitaria. Il periodo deve essere organizzato nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, compreso l'intervallo minimo di 15 giorni tra il termine delle cure e l'inizio delle ferie, ove applicabile.

4. Modalità di presentazione della richiesta

Il dipendente interessato è tenuto a presentare all'Ufficio di segreteria – Ufficio personale, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio delle cure:

1. richiesta scritta indirizzata al Dirigente scolastico, con indicazione del periodo richiesto e della struttura termale presso la quale saranno effettuate le cure;
2. motivata prescrizione del medico specialista competente del SSN/ASL, dalla quale risultino la patologia, la necessità terapeutica o riabilitativa delle cure e le ragioni per cui il trattamento non può essere differito al periodo feriale;
3. documentazione/autorizzazione sanitaria eventualmente prevista dalla procedura applicabile;
4. ogni ulteriore documentazione richiesta dall'INPS o necessaria ai fini dell'istruttoria e del riconoscimento del trattamento economico.

La richiesta sarà valutata dall'Amministrazione sulla base della documentazione prodotta e delle disposizioni vigenti. La presentazione dell'istanza non equivale ad autorizzazione: il dipendente dovrà attendere il riscontro dell'Ufficio prima di assentarsi, salvo diverse disposizioni di legge.

5. Trattamento giuridico ed economico

Quando ricorrono i requisiti di legge per la fruizione delle cure al di fuori delle ferie, il relativo periodo è trattato secondo il regime delle assenze per malattia e la disciplina contrattuale vigente, nei limiti e alle condizioni previsti. Il trattamento economico e l'eventuale indennizzabilità sono subordinati alle verifiche di competenza dell'INPS e dell'Amministrazione.
Il periodo non costituisce un'aggiunta automatica alle ferie: la possibilità di fruirne al di fuori delle stesse è ammessa esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla normativa.

6. Obblighi del dipendente

- comunicare tempestivamente all'Ufficio personale ogni variazione del periodo autorizzato;
- rispettare gli obblighi previsti in materia di assenze per malattia e le eventuali fasce di reperibilità, ove applicabili;
- trasmettere, al termine del ciclo di cure, la documentazione rilasciata dallo stabilimento termale attestante l'effettiva fruizione delle prestazioni, secondo le modalità e i termini previsti;
- consegnare ogni ulteriore attestazione richiesta dall'INPS o dall'Amministrazione.

Si invita il personale interessato a programmare per tempo le richieste e a rivolgersi preventivamente all'Ufficio personale per gli adempimenti amministrativi, al fine di consentire la corretta organizzazione del servizio scolastico.

Si confida nella consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Muzio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39 /1993